



Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 20/12/2016

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **.20/12/2016**

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CAPUZZI SANDRA CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FERRANTE ANDREA FORTE GIUSEPPE SANZO SALVATORE SERFOGLI ANDREA ZAMBITO YLENIA

Comunicata a:

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

DD-03
SASSETTI
SERFOGLI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

Scrutatori: Consiglieri GALLO SANDRO GHEZZANI SIMONETTA DI STEFANO ODORICO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE.

Il Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Segretario Generale
MARZIA VENTURI

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	A	LATROFA RAFFAELE	A
AULETTA FRANCESCO	P	MANNINI GIANFRANCO	A
BASTA VLADIMIRO	P	MARIOTTI RITA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BRONZINI MIRELLA	P	MANCINI VIRGINIA	P
BUSCEMI RICCARDO	A	NERINI MAURIZIO	P
PISANI NICOLA	P	NICCOLINI EMILIANO	A
CIONCOLINI LISA	P	PETRUCCI DIEGO	A
DE NEGRI FERDINANDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
DE NERI MARIACHIARA	P	RICCI MARCO	P
DEL CORSO FRANCESCA	P	VENTURA GIUSEPPE	A
DEL TORTO RANIERI	P	ZUCCARO ELISABETTA	P
DELL'OMODARME JURI	P		
DI STEFANO ODORICO	P		
SCOGNAMIGLIO MARIA	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	P		
GHEZZANI SIMONETTA	P		
LANDUCCI STEFANO	A		

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha introdotto l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 secondo cui *“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”*;

VISTI, altresì :

- l'art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

-il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento sull'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 19.06.2014, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

-l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 26 del 19.06.2014, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'[art. 52 del D.Lgs. 446/1997](#), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;
- il comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[art. 43 del D.P.R. 917/1986](#), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che le aliquote di base dell'IMU sono fissate dall'art. 8, commi 1-2-3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi indicati nell'**allegato "1"** alla presente deliberazione, nel quale sono anche riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate con il Regolamento;

DATO ATTO che:

- l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

- che le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'IMU, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.P.I. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

VISTE:

- la Relazione tecnica del Funzionario responsabile del tributo (**Allegato "B"**) acquisita al protocollo dell'Ente il 14.11.2016 al n. 87982;
- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in esito all'istruttoria esperita dal Funzionario Responsabile del Tributo (**Allegato A**);
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
- l'estratto del verbale della seduta del 16 Dicembre 2016 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 25
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 8 (Auletta, Bronzini, Garzella, Ghezzani, Mancini, Nerini, Ricci, Zuccaro)

DELIBERA

- 1)** Di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle misure indicate nell'**Allegato 1** alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
- 2)** Di precisare che nel suddetto Allegato 1, al punto 1), sono riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate dal Regolamento.
- 3)** Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2017.
- 4)** Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali.
- 5)** Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. in quanto soggetto che svolge le funzioni di gestione dell'Imposta.

- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

Indi,

il Consiglio Comunale

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 25
Favorevoli	n. 18
Contrari	n. 4 (Auletta, Ghezzani, Ricci, Zuccaro)
Astenuti	n. 3 (Bronzini, Mancini, Nerini)

DELIBERA, Altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato "1"

1. Aliquote vigenti ai sensi dell'art. 8, c. 1-2-3, del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota di base modificata in aumento	1,06%	art. 13, c. 6, D.L. 201/2011	art. 8, c. 1
Aliquota di base modificata in aumento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%	art. 1, c. 380, lett. f) e g), L. 228/2012	art. 8, c. 2, e art. 13
Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	0,35%	art. 13, c. 7, D.L. 201/2011	art. 8, c. 3

2. Aliquote ridotte approvate ai sensi dell'art. 8, c. 4, e dell'art. 8-bis del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8, c. 4
Aliquota ridotta per le unità abitative locate di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento	0,4%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8-bis

3. Detrazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

Descrizione detrazione	Importo detrazione	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Detrazione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro relative pertinenze	€ 200,00	art. 13, c. 10, D.L. 201/2011	art. 11